

COMUNE DI BIANDRATE

AUTENTICAZIONI: DELLA SOTTOSCRIZIONE O FIRMA

Art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000

La sottoscrizione di istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto oppure sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

Pertanto la firma non deve essere autenticata.

Art. 38, comma 3-bis, D.P.R. 445/2000

Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui all'art. 38 D.P.R. 445/2000 suindicato.

Art. 21 D.P.R. 445/2000 e ulteriori norme speciali:

L'autenticazione invece è dovuta quando:

⇒ la dichiarazione è rivolta ad un privato

⇒ istanza o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà presentata agli organi della pubblica amministrazione al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (deleghe per la riscossione della pensione o dei ratei maturati e non riscossi)

L'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco. In tal ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome, la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio

⇒ passaggi di proprietà di beni mobili registrati (veicoli) ai sensi dell'art. 7 L.248/2006

⇒ consenso scritto nell'ambito delle procedure di adozione internazionale (art. 31 comma 3 lett. e) Legge 184/1983)

Non possono essere autenticate le sottoscrizioni relative a:

- dichiarazioni di impegno e volontà, procure, dichiarazioni di qualunque natura o tenore contenenti impegni, disposizioni per il futuro.

In questi casi la competenza è del notaio.

Articolo 4 D.P.R. 445/2000

Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali.

Cosa occorre

Documento d'identità in corso di validità

Come si fa

E' necessaria la presenza della persona interessata, in grado di intendere e volere, con il documento ancora privo della firma.

Effettuata la sottoscrizione si procede all'autentica.

⇒ Per i minori: la firma deve essere apposta da chi esercita la patria potestà o dal tutore

⇒ Per gli interdetti la firma è apposta dal tutore, previa verifica del decreto di nomina

Tempi di rilascio del Documento

A vista

Quanto costa

L'imposta di bollo: € 16,00

Diritti di segreteria: € 0,52

Nei casi di esenzione fiscale previsti dalla legge: diritti di segreteria di € 0,26

Normativa di riferimento

D.P.R. 445/2000

La modulistica per autocertificazione e dichiarazioni sostitutive atto di notorietà è reperibile nell'allegato link